



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 17 dicembre 2011

DISCONTINUI VVF ATTENZIONE

IL 23/01/2011 SCADE LA POSSIBILITA' DI IMPUGNARE I PREGRESSI CONTRATTI A TERMINE

E' notizia recente che 3 discontinui di Savona hanno ottenuto una pronuncia del giudice del lavoro che impone all' amministrazione il risarcimento di 15 mensilità della retribuzione.

Tale pronuncia non contiene però il tanto sospirato diritto all'assunzione.

A seguito di ciò ci sono pervenute numerose richieste di chiarimento.

Innanzitutto, occorre precisare che la legge 183/2010 (legge delega collegato al lavoro), ha introdotto nuovi termini di decadenza per poter impugnare il recesso e/o la risoluzione dei contratti a termine già scaduti, con esplicita richiesta di conversione dei suddetti rapporti in contratti a tempo indeterminato.

Difatti prima di tale legge, il lavoratore precario cui non fosse stato rinnovato il posto di lavoro per scadenza del termine, poteva far valere la eventuale illegittimità e chiedere la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato anche dopo anni dalla sua estromissione dal posto di lavoro.

La legge 183/2010, ha ridotto invece a 60 i giorni per l' impugnativa, che si intendono 60 giorni dal termine del contratto, oppure 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge se si tratta di contratti antecedenti.

Quindi, per tutti i rapporti di lavoro precario ritenuti illegittimi e attuati prima del 2011, il termine di impugnativa è fissato al giorno 23 gennaio 2011, termine entro il quale occorre, o presentare ricorso, o presentare una lettera di impugnazione interruttiva della prescrizione, cosa che consigliamo nell'attesa di verificare la possibilità dell'eventuale ricorso.

Chi non impugna entro il 23 gennaio non potrà mai più rivendicare eventuali diritti collegati ai periodi di lavoro a tempo determinati ritenuti "illegittimi" ed effettuati prima del 2011.

Potranno essere impugnati entro 60 giorni solo i futuri periodi di lavoro a tempo determinato.

Quali sono i periodi di lavoro illegittimi è tutto da verificare e dimostrare, ma a titolo di esempio si può pensare a periodi la cui durata è stata superiore alla durata prevista del richiamo, oppure richiami sistematici che vanno oltre la straordinarietà e diventano un fatto ordinario, specie se tra un richiamo e l'altro non vi è stata interruzione, oppure il superamento, per sommatoria dei richiami, dei 36 mesi di lavoro, la mancanza della forma scritta del contratto ecc ecc.

Sono tutte fattispecie, è bene dirlo, applicabili alla generalità dei lavoratori precari, ed è bene ricordare anche che il discontinuo dei vigili del fuoco è un "precario atipico" regolato da leggi specifiche. Non è quindi scontato il buon esito dell'eventuale ricorso, si chiede l'assunzione ma poi può anche uscirne solo un risarcimento se va bene, come anche va detto che l'esito può variare da tribunale a tribunale, visto che sulla materia vi sono opinioni giuridiche discordanti.

Alleghiamo quindi 2 modelli fac-simile di lettera, uno per chi conosce le date dei periodi prestati come discontinuo, e uno più generico per chi non riuscirà ad avere in tempo questi dati.

L' impugnativa deve essere spedita entro il 23 agli indirizzi specificati, a mezzo raccomandata r/r, passo importante al fine di non perdere comunque gli eventuali diritti, fermo restando che il modello è un atto generico che va adattato alle specifiche necessità.

Dopodiché restano a disposizione 270 giorni per depositare il ricorso in tribunale, 270 giorni che serviranno per valutare se vi sono state illegittimità nei precedenti contratti di lavoro, oltre che a valutare costi e benefici di una simile causa. Conservare la lettera e le ricevute delle raccomandate.

Il CONAPO resta a disposizione.

Info su www.conapo.it



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi